

SENTENZA

Cassazione civile sez. II - 30/06/2021, n. 18518

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Felice	- rel. Presidente	-
Dott. BELLINI	Ubaldo	- Consigliere	-
Dott. COSENTINO	Antonello	- Consigliere	-
Dott. CASADONTE	Annamaria	- Consigliere	-
Dott. OLIVA	Stefano	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20206/2019 proposto da:

E.B.Z., rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA CHIANDOTTO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il
27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2021 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

E.B.Z., cittadino marocchino, nato nel 1986, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Trieste avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

Con decreto del 27.5.2019 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.

A base della decisione, la circostanza che la domanda era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione territoriale in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter. Pertanto, essa rientrava nei casi di domanda manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28 bis stesso, comma 2, D.Lgs., ipotesi per la quale l'art. 35 bis, comma 2, stesso D.Lgs., prevede il dimezzamento (15 invece di 30 gg.) del termine d'impugnazione innanzi al Tribunale; termine che il ricorrente non aveva rispettato. Osservava al riguardo il Tribunale che la ratio dell'abbreviazione del termine per impugnare il diniego del provvedimento reiettivo della Commissione risiede nell'interesse a pervenire ad una decisione rapida sulle domande di protezione internazionale nei casi particolari previsti dalla stessa norma (inclusa, come nella specie, la minore complessità oggettiva della domanda). Tale celerità di definizione, proseguiva il Tribunale, può riguardare già la fase amministrativa, come desunto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, intitolato "Procedure accelerate", soggette a termini che tuttavia non sono perentori, al fine di assicurare, come previsto dal comma 3, della stessa norma, un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art. 27, commi 3 e 3 bis. Di conseguenza, non essendo il tempo entro cui decidere sulla richiesta inderogabilmente connesso all'iniziale connotazione accelerata della procedura, anche laddove, come nella specie, al termine del procedimento amministrativo la P.A. abbia respinto la domanda per manifesta infondatezza, il termine d'impugnazione è e rimane di quindici giorni, come si desume dall'art. 35 bis, comma 2.

Quanto all'istanza subordinata di rimessione in termini, il Tribunale osservava che nel provvedimento reiettivo della Commissione territoriale era già indicato il termine di gg. 15 per proporre ricorso; e che, in secondo luogo, il ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare il diverso momento in cui avrebbe avuto contezza di tale termine.

Per la cassazione di detto provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell'Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, art. 28 ter e 35 bis, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4. Premesso che il quarto periodo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, come sopra modificato, stabilisce che nei casi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, i termini sono ridotti della

metà, nel caso in esame non risulta che nei confronti del richiedente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, nè che sia stata seguita la procedura "accelerata" di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis. Ciò non può che significare che la valutazione di manifesta infondatezza della domanda è un prius logico rispetto all'adozione della procedura accelerata, che precede la decisione della Commissione territoriale, e non già una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Pertanto, affinché i termini d'impugnazione siano dimezzati è necessario che vi sia una valutazione d'inammissibilità antecedente, tale da indirizzare verso una procedura accelerata e non un a posteriori quando tale procedura accelerata non sia stata seguita.

1.1. - In disparte il richiamo al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 - inapplicabile al caso di specie essendo stato abrogato rogato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 7, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, lì dove il ricorso al Tribunale è del 25.2.2019 - il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, nel testo, applicabile razione temporis, vigente alla data di proposizione del ricorso al Tribunale (18.11.2018), dispone che nei casi di cui all'art. 28 bis, comma 2, e in quelli in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal comma 1, per impugnare la decisione della Commissione territoriale (trenta giorni, se il richiedente è in Italia, dalla notificazione del provvedimento) sono ridotti della metà.

L'art. 28 bis, comma 2, a sua volta, stabilisce che i termini di cui al comma 1, dello stesso articolo - riguardanti lo svolgimento della procedura amministrativa accelerata prevista nel caso dell'art. 28, comma 1, lett. e) (domanda presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 ter, ovvero nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) - sono raddoppiati quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Infine, in base all'art. 28 ter, comma 1, la domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b bis) (vale a dire allorchè essa è rigettata per manifesta infondatezza), quando (tra altre ipotesi) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

L'insieme di tali disposizioni è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale,

previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del D.Lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria (n. 7520/20), nel qual ultimo caso il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (n. 23021/20).

Ed infatti, la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28 bis, (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in L. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis, comma 3, del D.Lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda (n. 6745/21).

Nella specie, il dimezzamento del termine d'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale è stato ritenuto sul presupposto non già dell'iter accelerato, ma dell'esito della procedura amministrativa, reiettivo per manifesta infondatezza.

Ne consegue che in virtù del superiore principio di diritto il decreto impugnato va cassato, con rinvio restitutorio al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

2. - L'accoglimento del primo mezzo assorbe l'esame del secondo motivo, avente ad oggetto la reiezione dell'istanza di rimessione in termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021